



# CITTA' DI CAMOGLI

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Ufficio SEGRETERIA

COPIA

Albo n. 1452

## ORDINANZA N° 122 del 04-12-2021

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 - Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (cd. "mascherine") all'aperto dal 6 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

### IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che a far data dal 23 febbraio 2020 si sono susseguiti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

**Viste** le ordinanze del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i provvedimenti di Regione Liguria che a far data dal 23 febbraio 2020 si sono susseguiti in materia di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Ritenuto** opportuno ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla diffusione del virus mediante l'adozione di alcune misure restrittive in via esclusivamente precauzionale e cautelativa al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica;

**Viste** le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Visto** l'art. 4, comma 3 del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19.

**Preso** atto dell'evolversi della situazione epidemiologica.

**Ritenuto** opportuno disciplinare quanto sopra, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

**Vista** la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

per le motivazioni, sopra esposte, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con decorrenza **dal 6 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022**, oltre alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale indicate dai provvedimenti ministeriali in materia,

- 1) l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) nelle vie del centro cittadino e in tutte le aree in cui, per le ridotte dimensioni della strada, del percorso o della scalinata, non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- 2) l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) nella giornata di mercoledì durante lo svolgimento del mercato settimanale da parte di tutte le persone che accedono alla zona interessata : via XX Settembre, piazza Schiaffino e via Repubblica. A questo proposito si ordina che i clienti dei banchi di vendita dovranno rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, sia in coda che nei pressi del banco di vendita. Gli stessi clienti, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto o in caso di uso di sistemi di pagamento quali bancomat, dovranno utilizzare il detergente disinfettante delle mani messo a disposizione dal  
|  
'operatore commerciale. L'esercente dovrà vigilare affinché le disposizioni sopra indicate siano rispettate;
- 3) l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) in prossimità o in fase di attesa, all'ingresso e all'uscita di tutti i plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado;
- 4) l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) da parte di tutte le persone che accedono alle aree giochi presenti nel territorio comunale, con l'eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni.
- 5) l'obbligo in ogni attività sociale esterna e durante le manifestazioni natalizie di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di non creare assembramento.

### **ORDINA ALTRESI'**

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

### **AVVERTE**

Il mancato rispetto delle citate misure di contenimento è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa Ai sensi del D.L. n. 19/2020.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale e la trasmissione alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Commissariato di Rapallo, alla Stazione Carabinieri di Camogli, all'Ufficio Locale Marittimo di Camogli e al Comando di Polizia Municipale di Camogli.

**IL SINDACO**

**F.to Dott. FRANCESCO OLIVARI**